

## ISTITUTO COMPRENSIVO DI LOREO

SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO DEI COMUNI DI LOREO E ROSOLINA



roic802006@istruzione.it

Tel. 0426/336224 - 0426/334649 Viale Della Stazione, 14 - 45017 LOREO (RO)

#### REGOLAMENTO DISCIPLINARE

# ARTICOLO 1 - INFRAZIONI DISCIPLINARI

Le fattispecie di seguito elencate sono da reputare infrazioni, meritevoli di sanzione che sarà diversamente graduata a seconda della gravità riscontrata, delle circostanze in cui le infrazioni stesse si sono realizzate nonché dell'eventuale recidiva dei comportamenti

Doveri dell'Alunno	Mancanza ai Doveri	Possibili sanzioni in relazione alla gravità del fatto (art. 2)
Frequenza regolare	Ritardi abituali e non adeguatamente motivati	ABCDF
	Assenze abituali e non adeguatamente motivate	
Comportamento corretto e ispirato a senso civico	Mancanza di collaborazione nell'accertare la verità	ABCD
	Omessa segnalazione all'Insegnante o al Personale della Scuola di atti o episodi che turbano il buon andamento della vita scolastica	
Garantire la regolarità delle comunicazioni Scuola-Famiglia	Non far firmare e/o non consegnare le comunicazioni, i risultato delle verifiche, pagelline ecc.	l .
	Falsificare la firma dei Genitori, dei Docenti	
Assolvimento degli impegni di studio	Negligenze abituali nell'assolvimento degli impegni di studio	BCD
	Dimenticanze ripetute del materiale scolastico	
	Rifiuto di svolgere l'attività programmata	
Collaborare al buon andamento dell'attività didattica	Interventi inopportuni durante le lezioni	ABCDEF

	Interruzioni continue del ritmo delle lezioni	
	Atti di disturbo della lezione	
	Ricorso al turpiloquio e al linguaggio blasfemo negli ambienti scolastici	
	Atti e comportamenti provocatori nei confronti degli Insegnanti e dei compagni	
Comportamento corretto e rispettoso verso i compagni	Mancato rispetto della proprietà altrui	CDEF
	Furto di oggetti dei compagni	
	Insulti, termini volgari e offensivi tra studenti	
	Atti o parole che consapevolmente tendano a emarginare altri studenti	
	Molestie verso i compagni	
	Minacce, aggressione verbale	
	Aggressione fisica	
	Non rispetto per la pulizia e l'igiene degli ambienti scolastici	CDEF
	Incisioni e scritte su muri, porte, arredo	
	Danneggiamenti delle attrezzature e dei Laboratori	
	Furto	
Rispetto per la dignità delle persone, la loro incolumità e attenzione per le ripercussioni ed i riflessi che comportamenti lesivi della dignità delle persone possono suscitare nell'ambiente circostante	Ricorso alla violenza, atti che mettono in pericolo l'incolumità altrui	CDEFG
	Offese verso i componenti della comunità scolastica	
	Utilizzo di termini gravemente offensivi e lesivi della dignità altrui	
	Lancio di oggetti contundenti	
	Violazione intenzionale delle	

norme di sicurezza e dei regolamenti degli spazi attrezzati

Uso improprio di Internet

Episodi di bullismo / cyberbullismo o atti di violenza grave che suscitano allarme sociale

Atti compiuti all'esterno della Scuola, sia in forma associata che in forma individuale, che danneggiano l'immagine della Scuola stessa.

Comportamenti minacciosi o lesivi dell'integrità fisica o della dignità

messi in atto nei confronti di altri componenti della comunità scolastica, anche se compiuti fuori dall'ambito strettamente scolastico.

Acquisizione non consentita di immagini o filmati durante le attività scolastiche e loro utilizzo

#### **ARTICOLO 2 - SANZIONI**

Le sanzioni sono le seguenti:

A. Richiamo verbale

- B. Ammonimento scritto sul Libretto Personale dello Studente e nel Registro Elettronico Sez. Richiami
- C. Ammonimento scritto sul Registro di Classe
- D. Convocazione dei Genitori
- E. Preclusione (su decisione del Consiglio di Classe o del team pedagogico) della partecipazione alle attività che si svolgono fuori sede e/o alle attività che, pur svolgendosi nell'ambito della sede scolastica, hanno carattere non obbligatorio e si collocano oltre il normale tempo scuola, quando, a giudizio dei Docenti, l'atteggiamento soggettivo dell'alunno pone seri e rilevanti problemi di controllo e contenimento.
- F. Allontanamento temporaneo dell'alunno dalla comunità scolastica per periodi non superiori a quindici giorni (per la secondaria viene disposto dal dirigente scolastico su delibera del Consiglio di Classe—per la primaria v. Testo Unico 297/94)

G. Allontanamento dell'alunno dalla comunità scolastica per periodi superiori a quindici giorni o, nei casi di particolare gravità, fino al termine dell'anno scolastico, con possibile esclusione dallo scrutinio finale o non ammissione all'Esame di Stato conclusivo del corso di studi (per la secondaria viene disposto dal dirigente scolastico su delibera del Consiglio di Istituto—per la primaria v. Testo Unico 297/94).

Nel caso in cui siano stati commessi reati che violano la dignità e il rispetto della persona, che possono ingenerare allarme sociale o che provocano pericolo per l'incolumità delle persone, la durata dell'allontanamento sarà commisurata alla gravità del reato o al permanere della situazione di pericolo (in tali situazioni dovrà essere prevista la collaborazione da parte degli Organi istituzionali di competenza).

Nei casi previsti dall'art. 1 comma 10 del D.P.R. n. 235/07 allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d'anno ad altra scuola. Qualora il comportamento da sanzionare abbia provocato un danno, sarà chiesto alla famiglia il risarcimento sulla base del valore economico del danno provocato.

## Art. 3 - SANZIONI DISCIPLINARI SOSTITUTIVE E/O RIPARATORIE

I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa; pertanto, alla famiglia dell'alunno può essere offerta la possibilità di convertirli in attività di natura sociale culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica. All'atto della comunicazione del provvedimento disciplinare può essere offerta allo studente, dal soggetto competente all'irrogazione della sanzione, la possibilità di conversione in una delle seguenti attività alternative:

- a) scuse formali redatte per iscritto e indirizzate all'interessato;
- b) attività di ricerca relative al tema dell'infrazione commessa:
- c) attività manuali volte al ripristino d'attrezzature, arredi, beni scolastici in genere indebitamente danneggiati;
- d) eliminazione di situazione di degrado di locali o spazi scolastici, o dell'ambiente in generale, provocate intenzionalmente o coscientemente;
- e) attività da svolgersi nell'ambito di iniziative di solidarietà promosse dalla scuola;
- f) attività di collaborazione con i responsabili della biblioteca scolastica per il riordino dei libri o per il riordino dei locali;
- g) ogni altra attività, manuale o intellettuale, educativa e vantaggiosa per la scuola.

# Art. 4 - RISARCIMENTO DEL DANNO

Nel caso di atti vandalici, danneggiamento volontario alle strutture, agli arredi, alle attrezzature scolastiche o ad effetti personali di compagni e del personale della scuola, gli studenti responsabili sono tenuti al risarcimento dei danni arrecati o alla riparazione degli stessi, il risarcimento del danno costituisce un fattore di responsabilizzazione nei confronti degli studenti e delle famiglie. Chi accerta il danno deve tempestivamente segnalarlo, di norma per iscritto, mediante una relazione indirizzata al Dirigente Scolastico. Il D.S.G.A. provvedere alla sua quantificazione economica. Il Dirigente Scolastico provvede a comunicare alla/e famiglia/e l'entità del danno che dovrà essere risarcito alla scuola tramite bollettino di conto corrente postale.

#### ARTICOLO 5 -ORGANI COMPETENTI AD APPLICARE LE SANZIONI

Le sanzioni previste nell'art. 2 sono irrogate:

lettere A), B) e C): dai docenti che rilevano l'infrazione;

lettera D): dal D.S.;

lettera E): dal Consiglio di classe o dal Team pedagogico (sola componente docenti);

lettera F): dal Consiglio di classe nella composizione allargata a tutte le componenti, ivi compresi pertanto i rappresentanti dei genitori, fatto salvo il dovere di astensione (qualora faccia parte dell'organo lo studente sanzionato o il

genitore di questi) e di successiva e conseguente surroga;

lettera G): dal Consiglio di Istituto.

Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla Commissione d'esame, anche per i candidati esterni.

Il provvedimento disciplinare che comporti l'allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica per uno studente beneficiario del sostegno può essere assunto solo dopo aver acquisito il parere preventivo dello psicologo di competenza.

## Art. 6 -MODALITÀ PER L'IRROGAZIONE DELLE SANZIONI

Per l'irrogazione delle sanzioni disciplinari sono disposte modalità diverse a seconda della tipologia individuata.

Per mancanze disciplinari che diano luogo a sanzioni di tipologia A), B) o C) dell'art. 2:

- -se l'infrazione è rilevata da un docente, il medesimo può decidere se risolvere autonomamente la controversia oppure, nei casi di recidiva, avvalersi della collaborazione del Dirigente Scolastico ovvero di un suo Collaboratore (Fiduciario di Plesso o Collaboratore del DS);
- -se l'infrazione è rilevata dal personale ATA, che collabora alla vigilanza, il rilievo va esposto direttamente al Docente presente in classe oppure, qualora ciò non fosse possibile Dirigente Scolastico o ai suoi collaboratori.

Per mancanze disciplinari per le quali si ritenga di applicare la sanzione di tipologia D) dell'art. 2, la richiesta di convocazione è presentata al DS dal docente prevalente per la primaria, dal coordinatore di classe per la secondaria, ovvero dal Fiduciario di plesso.

Per mancanze disciplinari per le quali si ritenga di applicare la sanzione di tipologia E) dell'art. 2, i docenti componenti il CdC ovvero il Team Pedagogico esprimono il loro parere al momento della delibera dell'attività (ricreativa, sportiva,...) o, se il fatto avviene in un momento successivo, attraverso l'espressione di parere negativo sottoscritto da non meno della maggioranza dei docenti del CdC ovvero del Team pedagogico.

Per mancanze disciplinari di tipologia superiore alla E) dell'art. 2, deve comunque essere informato il DS che provvede a dare avvio all'istruttoria ed alla convocazione dell'Organo Collegiale competente.

## Art. 7 -PROCEDURA PER L'IRROGAZIONE DELLE SANZIONI A), B),C), D) ed E)

La procedura per l'irrogazione delle sanzioni comprende: 1) la fase istruttoria, 2) la fase applicativa, 3) la fase di comunicazione.

## 1. Fase istruttoria:

- a) avuta notizia di una mancanza disciplinare, l'insegnante interessato, provvede all'accertamento dei fatti ed all'individuazione delle responsabilità;
- b) una volta accertati fatti e responsabilità, l'insegnante interessato invita il responsabile o i responsabili, ad esporre le proprie ragioni.

## 2. Fase applicativa:

- a) qualora la natura dell'infrazione comporti la sanzione del richiamo verbale o dell'ammonimento, una volta individuate le responsabilità, il docente interessato provvede immediatamente ad infliggere il provvedimento disciplinare.
- b)Nel caso di sanzione disciplinare di tipologia D) il docente interessato provvede ad informare i soggetti competenti ad inoltrare la richiesta al Dirigente Scolastico (vedi art. 4)
- b)Nel caso di sanzione disciplinare di tipologia E) la decisione viene formalizzata dal CdC ovvero dal Team Pedagogico al momento della delibera dell'attività (ricreativa, sportiva,...) o, se il fatto avviene in un momento successivo, tramite l'espressione di parere negativo sottoscritto da non meno della maggioranza dei docenti del CdC ovvero del Team pedagogico.

#### 3. Fase di comunicazione:

a) le sanzioni disciplinari sono comunicate alle famiglie, a seconda dei casi: dal DS, dal Coordinatore di Classe o dai docenti interessati.

# Art. 8 - PROCEDURA PER L'IRROGAZIONE DELLE SANZIONI F) e G)

#### 1. Fase istruttoria:

avuta notizia della grave mancanza disciplinare, il Dirigente Scolastico acquisisce dalle parti interessate i dati ed i fatti di pertinenza, provvede a contestare il fatto attraverso comunicazione scritta alla famiglia invitandola ad esporre per iscritto le ragioni difensive ed a partecipare al Consiglio di Classe che il Dirigente provvederà a convocare.

Il Dirigente scolastico può convocare un Consiglio di Classe straordinario anche a seguito di richiesta da parte del Coordinatore della Classe (la richiesta di convocazione sarà formalizzata dal Coordinatore al DS per iscritto) o di altro personale della scuola.

#### 2. Fase applicativa:

- a) in sede di OC competente il Dirigente espone i dati ed i fatti acquisiti nella fase istruttoria e le ragioni esposte;
- b) viene acquisito agli atti, quale ulteriore elemento per la decisione, l'eventuale documento presentato dalla famiglia a difesa dell'allievo sottoposto a procedimento discilipnare;
- c) in sede di votazione in Consiglio di Classe non è consentita l'astensione, in caso di parità prevale il voto del Presidente.

#### 3. Fase di comunicazione:

- a)Le sanzioni disciplinari che comportino allontanamento dalle lezioni o il risarcimento del danno sono comunicate alle famiglie dal Dirigente Scolastico, con lettera raccomandata, ovvero con P.E.C. qualora sia possibile.
- b) Nella comunicazione scritta alle famiglie dovranno essere specificati i comportamenti e i fatti che hanno dato origine al provvedimento, le norme del

Regolamento violate, la natura del provvedimento irrogato, la durata e la decorrenza della sanzione.

#### ARTICOLO 9 - IMPUGNAZIONI

Contro le sanzioni disciplinari, per la scuola secondaria, di cui ai punti 1, 2, 3, è ammesso ricorso da parte dei genitori dell'alunno che ha ricevuto la sanzione disciplinare all'ORGANO DI GARANZIA, entro quindici giorni dalla comunicazione scritta della sanzione irrogata. Per la scuola primaria, v Testo Unico 297/94.

#### ARTICOLO 10 - ORGANO DI GARANZIA

In armonia con lo "Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria", con delibera del 22.12.1998, il Consiglio di Istituto ha istituito l'Organo di Garanzia dell'Istituto Comprensivo di Loreo.

Esso è composto da un docente e da due genitori, scelti tra i membri del Consiglio di Istituto.

Per ciascuna categoria di componenti sono eletti altrettanti membri supplenti che sostituiscono i titolari in caso di impedimento o assenza. L'Organo di Garanzia ha durata annuale.

#### ARTICOLO 11 - RINVIO

In materia di sanzioni disciplinari, per quanto non previsto nel presente regolamento, si richiama l'art. 328 n° 1, 2, 3, 4, 5, 6 del D.L. n° 297 del 16.04.1994 e allo "Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria" decreto del Presidente della Repubblica 249 del 24 giugno 1998 e modificato successivamente con il DPR del 21 Novembre 2007, n. 235.

#### ARTICOLO 12 - ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione all'albo on line dell'istituto.

Il presente Regolamento è stato approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 4 del 19 dicembre 2018.